

Altri istituti

Fondazione

E' quell'ente che una persona, fisica o giuridica, (c.d. fondatore) costituisce per gestire, secondo le indicazioni date nell'atto costitutivo, un patrimonio messo a disposizione per il raggiungimento di un preciso scopo di pubblica utilità. Vi può anche essere una fondazione (c.d. "fondazione di famiglia") costituita per beneficiare i discendenti del fondatore che si trovino in una situazione soggettiva di particolare rilevanza sociale, quale una condizione di disabilità. Con la fondazione, però, si avranno non singoli specifici beneficiari (come nel trust, nel fedecommesso o altri istituti di diritto successorio), ma categorie di beneficiari che rientrino nelle situazioni previste dal fondatore. Proprio per tale motivo, sia la gestione della fondazione sia la devoluzione del patrimonio a seguito di estinzione della fondazione sono sottoposte al controllo dell'autorità pubblica.

Contratto di mantenimento e rendita vitalizia

Sono due contratti in virtù dei quali una persona vende un bene o cede un capitale ad altra persona che si obbliga, come corrispettivo, a dare una somma periodica di danaro (nella rendita vitalizia) o ad assicurare un'assistenza nei confronti del beneficiario (nel contratto di mantenimento). Il beneficiario può anche essere diverso dal venditore/cedente ed essere individuato in una persona con disabilità (per es. il figlio del venditore). Per entrambi questi meccanismi giuridici occorre tener presente che vi è incertezza circa la durata delle obbligazioni assunte per il mantenimento o la rendita, essendo collegata alla durata della vita del beneficiario. Inoltre, per il solo contratto di mantenimento si potrebbe ravvisare anche un'incertezza circa le necessità della persona beneficiaria, che potrebbero aumentare con l'avanzare dell'età.

Contratto di assicurazione sulla vita

E' il contratto in virtù del quale un assicuratore si impegna, a seguito del pagamento di un premio, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita dell'assicurato. Pertanto, un genitore potrebbe stipulare una polizza assicurativa che preveda, alla sua morte, il pagamento da parte dell'assicuratore, di una rendita nei confronti del figlio con disabilità, istituito come beneficiario della polizza stessa. Tale contratto è utilizzabile più che altro, in assenza di altri beni patrimoniali (tipo immobili), garantendo, a fronte del pagamento di piccole rate di premio, un certo capitale o una certa rendita al proprio figlio con disabilità. Tra l'altro, la prestazione erogata dall'assicuratore si limita alla corresponsione di danaro e non già ad altre forme di assistenza.

N.B. tale contratto di assicurazione è cosa ben diversa da altri prodotti venduti da compagnie assicurative, che invece, sono da ricondurre, più che altro, a veri e propri prodotti finanziari.